



**Prefettura U. T. G.
di Forlì - Cesena**



**Amministrazione
Provinciale di Forlì -
Cesena**



**Comune
di Forlì**



**Comune di
Cesena**



**Comune di
Bertinoro**



**Comune di
Cesenatico**



**Comune di
Forlimpopoli**



**Comune di
Gambettola**



**Comune di
Meldola**



**Comune di
San Mauro Pascoli**



**Comune di
Savignano sul
Rubicone**

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI DI OPERE E
LAVORI PUBBLICI
23 giugno 2011**

Premesso:

- che, allo stato attuale, nella Provincia di Forlì-Cesena, non sono riscontrabili elementi concreti, comprovanti la radicata presenza di associazioni criminali di tipo mafioso;
- che, tuttavia, le consorterie malavitose manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;
- che, pertanto, è opportuno attivare strumenti di collaborazione tra le Istituzioni al fine prioritario di garantire la legalità ed estirpare ogni incipiente fenomeno di infiltrazione mafiosa o di collusione con sodalizi criminali;
- che la sinergica azione preventiva delle Istituzioni costituisce presupposto imprescindibile per garantire la libertà di iniziativa economica e la libera



concorrenza, salvaguardando il tessuto imprenditoriale dalle illecite ingerenze delle organizzazioni malavitose;

- che il mercato degli appalti di opere e lavori pubblici rappresenta un settore strategico, particolarmente appetibile per la criminalità organizzata, richiedente una convergenza dell'attività preventiva delle Forze dell'ordine, coordinate dalla Prefettura, e dell'attività di regolazione e gestione dei rapporti contrattuali da parte delle Stazioni appaltanti;
- che il Legislatore, con la legge 15 luglio 2009, n. 94, ha attribuito al Prefetto poteri di accesso ed accertamento nei cantieri mediante i Gruppi interforze, consentendo di attuare controlli antimafia più efficaci e penetranti rispetto a verifiche meramente documentali;
- che il "Protocollo di legalità" costituisce idoneo strumento nella lotta alle illecite interferenze delle consorterie di tipo mafioso con le attività imprenditoriali, sulla base di esperienze già avviate in diversi contesti ambientali;
- che l'art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, denominato nel prosieguo "Codice", prevede espressamente l'adozione di "Protocolli di legalità", sia pure limitatamente agli affidamenti a contraenti generali;
- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi amministrativi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Richiamate le note del Gabinetto del Ministro dell'Interno nr. 11001/119/12/1(33) del 20/12/2010 e 13001/119/5(2) del 02/05/2011 con le quali si esprime parere favorevole alla stipula dell'Intesa in argomento;

Rilevato che è volontà dei firmatari del presente Protocollo perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure di affidamento ed alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa;

Tutto ciò premesso, presso la sede della Prefettura di Forlì-Cesena



SI STIPULA

tra la Prefettura di Forlì-Cesena, rappresentata dal Prefetto, l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, i Comuni di Forlì, Cesena, Bertinoro, Cesenatico, Forlimpopoli, Gambettola, Meldola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, come rappresentati dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, dal Sindaco o suo delegato d'ora in avanti indicate come "Parti" del Protocollo, il presente *"Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici"*.

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente "Protocollo di legalità" ha per oggetto misure di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti e nelle concessioni di lavori pubblici, come definiti dall'art. 3, comma 8, del Codice.
2. La Prefettura di Forlì-Cesena e le Parti firmatarie si impegnano ad assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto di quanto è convenuto nel presente "Protocollo di legalità" e delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento e nell'esecuzione dei lavori pubblici.
3. Al presente "Protocollo di legalità" possono aderire, previa formale approvazione e sottoscrizione presso la Prefettura di Forlì-Cesena, altri enti, soggetti pubblici ed associazioni rappresentative, operanti nel territorio provinciale di Forlì-Cesena, al fine di estenderne l'applicazione agli appalti ed alle concessioni di rispettiva competenza.

Art. 2. Controlli antimafia

- 1) L'Ente firmatario si obbliga a richiedere le informazioni prefettizie di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che per i casi ivi contemplati, relativamente a:
 - a) subcontratti "sensibili" (a particolare rischio di infiltrazione mafiosa), relativi a lavori pubblici, ossia:
 - trasporto di materiali a scarica;



- trasporto e smaltimento rifiuti;
 - fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - fornitura e trasporto di calcestruzzo;
 - fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Codice;
 - servizio di autotrasporto;
 - guardiania di cantiere.
- b) subappalti di lavori pubblici di importo uguale o inferiore a netti 50.000 euro, qualora ricorrano gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) o lett. e);
- c) per gli altri subappalti di lavori pubblici di importo superiore a 50.000 euro.

La Prefettura di Forlì-Cesena si impegna a fornire le informazioni anche in riferimento ad operatori economici aventi sede in altre province, coordinandosi con le Prefetture territorialmente competenti, cui richiede i necessari accertamenti ai sensi dell'art. 4, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2) Al di fuori dei casi di cui all'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998, le Stazioni appaltanti hanno facoltà di procedere anche in assenza delle informazioni prefettizie, immediatamente dopo la relativa richiesta, salva la facoltà di revoca o recesso prevista dall'art. 11 del medesimo D.P.R. n. 252/1998.

3) Il soggetto firmatario effettua la richiesta di informazioni prefettizie di cui al comma 1, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94. ed al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.

4) L'Ente aderente, nei casi previsti dalla normativa vigente, trasmette alla Prefettura di Forlì-Cesena i modelli G.A.P. di cui all'art. 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 726 ed alla legge 30 dicembre 1991, n. 410, da cui è desumibile l'elenco delle imprese subappaltatrici coinvolte nel piano di affidamento.

Art. 3. Monitoraggio antimafia in fase di affidamento e di esecuzione



1. La Parte segnala alla Prefettura di Forlì-Cesena gli eventuali elementi di seguito elencati:

- a) esperimento di procedura di gara, in cui è risultato ammesso un numero di offerte superiore a 15, con una differenza non superiore all' 1 per cento fra il ribasso massimo e quello minimo, riscontrata dopo il taglio delle ali;
- b) partecipazione alla procedura di affidamento da parte di operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile; la segnalazione è corredata dai documenti, eventualmente prodotti dal concorrente, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- c) partecipazione alla procedura di affidamento da parte di operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa dare adito al sospetto di possibili accordi tra i medesimi; a tal fine, a titolo esemplificativo, costituiscono circostanze sintomatiche:
 - la coincidenza dei soggetti che rivestono cariche sociali nelle imprese concorrenti;
 - l'utilizzo delle medesime utenze fax o telefoniche o dei medesimi locali da parte dei concorrenti;
 - la coincidenza delle sedi legali od operative dei partecipanti;
 - le coincidenze relative alle date o modalità di redazione ed ai luoghi di autenticazione dei documenti di gara;
 - la spedizione contestuale delle offerte dal medesimo ufficio postale o la trasmissione contestuale a mezzo dello stesso corriere;
 - la presentazione di fidejussioni stipulate con identico soggetto e con numerazione sostanzialmente progressiva;
- d) presenza in cantiere, fra le maestranze dell'appaltatore o concessionario, del subappaltatore o del subcontraente, di lavoratori nei cui confronti:
 - è pendente procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per i reati previsti e puniti dagli artt. 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter



(Scambio elettorale politico-mafioso), 629 (Estorsione), 644 (Usura), 648 (Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio) o 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del Codice penale;

- è pendente procedimento per l'applicazione o è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo [3](#) della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) o una delle cause ostative previste dall'articolo [10](#) della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#);

e) altre circostanze, emerse durante l'esperimento della procedura di affidamento, al momento della consegna dei lavori o nella fase esecutiva, che, singolarmente o congiuntamente, possano costituire indici di anomalia, quali a titolo esemplificativo:

- significativi ritardi nell'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto o della concessione, maturati senza giustificazioni apparenti;
- richiesta di varianti in corso d'opera da parte dell'appaltatore o concessionario;
- iscrizione di riserve sui documenti contabili, per ammontare complessivamente non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale;
- reiterate violazioni di leggi o regolamenti da parte dell'appaltatore o concessionario;
- carente organizzazione del cantiere, sotto il profilo della manodopera impiegata e del rispetto di basilari norme a tutela della sicurezza dei lavoratori.

2. L'ente aderente inserisce nei contratti di appalto o concessione o nei capitolati l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario:

☞ di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del subcontratto, la denominazione del subcontraente, l'importo e l'oggetto dei subcontratti "sensibili" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e di produrre la certificazione della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, in corso di validità, relativa al subcontraente, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998;

☞ di produrre presso la Stazione appaltante, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, la certificazione della Camera di



Commercio Industria Agricoltura Artigianato, in corso di validità, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998, relativa ai subappaltatori, in caso di subappalto di lavori pubblici di importo superiore a netti 50.000 euro;

ⓂⓂ di produrre, al momento della consegna dei lavori, dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante i nominativi di propri dipendenti, da impiegare nel cantiere di riferimento, nei cui confronti:

- è pendente procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per i reati previsti e puniti dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 629, 644, 648, 648-bis o 648-ter del Codice Penale;
- è pendente procedimento per l'applicazione o è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo [3](#) della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) o una delle cause ostative previste dall'articolo [10](#) della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#);

ⓂⓂ di produrre, al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto o della comunicazione dei subcontratti relativi all'esecuzione dell'appalto o concessione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla precedente lettera c), relativa ai dipendenti del subappaltatore o subcontraente, da impiegare nel cantiere di riferimento.

3. La Prefettura di Forlì-Cesena si impegna ad esaminare le segnalazioni di cui al comma 1, ed a condurre, se del caso, scrupolosi accertamenti anche mediante il Gruppo Interforze di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 e l'esercizio dei poteri di accesso ed accertamento del Prefetto di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ed al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.
4. La Prefettura di Forlì-Cesena può richiedere ai soggetti firmatari l'esibizione delle bolle di consegna/documenti di trasporto dei materiali impiegati nei cantieri pubblici comunali, recanti il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al relativo trasporto.
5. Qualora la Prefettura di Forlì-Cesena accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Parte revoca l'aggiudicazione, nega l'autorizzazione al subappalto, intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del



subcontratto ovvero, se è già intervenuta la stipulazione, può recedere dal contratto di appalto o concessione o, se è già stata emessa l'autorizzazione, può revocarla. A tal fine, la Parte prevede nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire, in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente.

6. L'ente firmatario si impegna ad informare la Prefettura di Forlì-Cesena della pubblicazione dei bandi di gara nei casi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 252/1998, in modo da consentire gli accertamenti preliminari di competenza della Prefettura di Forlì-Cesena sulle imprese locali, per le quali il rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, è ritenuto maggiore.

Art. 4. Titolarità effettiva delle imprese

1. La Parte, allo scopo di permettere l'acquisizione di ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali di tipo mafioso, prevede, nei contratti di appalto o concessione o nei capitolati, l'obbligo per appaltatori e subappaltatori di comunicare i dati relativi agli operatori economici chiamati a realizzare l'intervento, anche con riferimento ai rispettivi assetti societari ed alle successive variazioni eventualmente intervenute. In caso di detenzione di quote sociali da parte di società, l'obbligo di cui al periodo precedente include la comunicazione della composizione delle società detentrici di quote, sino ad identificare le persone fisiche indirettamente titolari delle partecipazioni.
2. Tutti i dati di cui al comma 1 sono tenuti a disposizione della Prefettura di Forlì-Cesena per anni 5 decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5. Valutazione di impatto criminale (V.I.C.)

1. L'ente aderente si impegna a segnalare alla Prefettura di Forlì-Cesena, sulla base di elementi concreti, rilevati anche mediante il responsabile del procedimento e l'ufficio di direzione dei lavori, presunte illecite pressioni, tendenti a condizionare



l'esecuzione dell'appalto o concessione, e fatti astrattamente riconducibili a quelli previsti dal successivo comma 2, lett. a).

2. La Parte inserisce nei contratti di appalto o concessione o nei capitolati l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario:
 - a) di denunciare immediatamente all'Autorità giudiziaria o altra Autorità obbligata a riferirne alla prima ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori (quale, a titolo esemplificativo, richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti e furti di beni personali o in cantiere) nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, anche attraverso agenti, rappresentanti o dipendenti dell'impresa e di fornire, senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni possedute, anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini;
 - b) di garantire, nei limiti del possibile, la riservatezza dei prestatori di lavoro od altri soggetti che effettuano le segnalazioni o denunce di cui al punto a), e di assicurare loro il pieno supporto, anche di assistenza legale;
 - c) di verificare che non siano realizzate attività di ritorsione di qualsivoglia natura nei confronti del soggetto segnalante o denunciante e di informare le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione;
 - d) di attivare concrete misure per agevolare la segnalazione, anche in forma anonima, di concreti rischi di infiltrazione criminale, quali, a titolo esemplificativo, l'istituzione di un numero verde, e di renderne edotto il personale aziendale, con adeguati mezzi di pubblicità;
 - e) di sensibilizzare, con opportuni provvedimenti anche sul piano disciplinare, i propri dipendenti in merito alla necessità di segnalare fatti comportanti concreti e specifici rischi di infiltrazione criminale;
 - f) di far accettare l'impegno di cui al punto a) a tutti i subcontraenti, coinvolti nella esecuzione del contratto di appalto o concessione, inserendo nei subcontratti, che affiderà a terzi, la medesima clausola contrattuale;



g) di segnalare alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di Forlì-Cesena l'avvenuta formalizzazione delle eventuali denunce di cui al presente comma.

3. La Prefettura di Forlì-Cesena si impegna ad esaminare le segnalazioni e denunce di cui ai commi 1 e 2, ed a condurre, se del caso, scrupolosi accertamenti anche mediante il Gruppo Interforze di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 e l'esercizio dei poteri di accesso ed accertamento del Prefetto di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ed al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.

Art. 6. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Parte inserisce nei contratti di appalto o concessione o nei capitolati l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di incaricare l'Istituto bancario o la Società Poste italiane S.p.a. di trasmettere, a richiesta della Prefettura di Forlì-Cesena, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie, registrate sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 7. Sanzioni

In caso di inottemperanza dell'appaltatore o concessionario agli obblighi di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 4, comma 1, all'art. 5, comma 2, o all'art. 6, comma 1, del presente Protocollo, la Stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, avvalendosi di clausola risolutiva espressa.

Art. 8. Clausole tipo

L'Ente aderente si impegna, nei casi previsti dai precedenti articoli, a riportare, nelle norme di gara, la clausola n. 1 e, nei contratti o capitolati, le clausole dalla n. 2 alla n. 6, sotto riportate:

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di natura pattizia di cui al "Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici", perfezionato in data 23 giugno 2011, dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Forlì-



Cesena, che qui si intendono integralmente richiamate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Ferme restando le previsioni della vigente normativa antimafia ed i relativi adempimenti, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante revoca l'aggiudicazione, nega l'autorizzazione al subappalto, diffida l'appaltatore o il concessionario a far valere la risoluzione del subcontratto ovvero, se è già intervenuta la stipulazione, può recedere dal contratto di appalto o concessione o, se è già stata emessa l'autorizzazione al subappalto, può revocarla. L'impresa si impegna ad inserire, in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative prefettizie interdittive a carico dell'altro subcontraente.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del subcontratto, la denominazione del subcontraente, l'importo e l'oggetto dei subcontratti "sensibili" di seguito elencati ed a produrre la certificazione della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, in corso di validità, relativa al subcontraente, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 252/1998:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Codice;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere.

L'impresa si impegna a produrre:

- a) unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, la certificazione della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, in corso di validità, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 252/1998, relativa ai



subappaltatori, in caso di subappalto di lavori pubblici di importo superiore a netti 50.000 euro;

b) al momento della consegna dei lavori, dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante i nominativi di propri dipendenti, da impiegare nel cantiere di riferimento, nei cui confronti:

- è pendente procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per i reati previsti e puniti dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 629, 644, 648, 648-bis o 648-ter del Codice penale;
- è pendente procedimento per l'applicazione o è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo [3](#) della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) o una delle cause ostative previste dall'articolo [10](#) della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#).

c) al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto o della comunicazione dei subcontratti relativi all'esecuzione dell'appalto o concessione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla precedente lettera b), riferita ai dipendenti del subappaltatore o subcontraente, da impiegare nel cantiere di riferimento.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a comunicare i dati relativi agli operatori economici chiamati a realizzare l'intervento, anche con riferimento ai rispettivi assetti societari ed alle successive variazioni eventualmente intervenute. In caso di detenzione di quote sociali da parte di società, l'obbligo di cui al periodo precedente include la comunicazione della composizione delle società detentrici di quote, sino ad identificare le persone fisiche indirettamente titolari delle partecipazioni. Tutti i dati forniti dall'impresa sono tenuti a disposizione della Prefettura di Forlì-Cesena

Clausola n. 4

L'impresa si impegna:

- a) a denunciare immediatamente all'Autorità giudiziaria o altra Autorità obbligata a riferirne alla prima ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori (quale, a titolo esemplificativo, richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese,



danneggiamenti e furti di beni personali o in cantiere) nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, anche attraverso agenti, rappresentanti o dipendenti dell'impresa ed a fornire, senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni possedute, anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini;

- b) a garantire, nei limiti del possibile, la riservatezza dei prestatori di lavoro od altri soggetti che effettuano le segnalazioni o denunce di cui al punto a), e di assicurare loro il pieno supporto, anche di assistenza legale;
- c) a verificare che non siano realizzate attività di ritorsione di qualsivoglia natura nei confronti del soggetto segnalante o denunciante e di informare le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione;
- d) ad attivare concrete misure per agevolare la segnalazione, anche in forma anonima, di concreti rischi di infiltrazione criminale, quali, a titolo esemplificativo, l'istituzione di un numero verde, e di renderne edotto il personale aziendale, con adeguati mezzi di pubblicità;
- e) a sensibilizzare, con opportuni provvedimenti anche sul piano disciplinare, i propri dipendenti in merito alla necessità di segnalare fatti comportanti concreti e specifici rischi di infiltrazione criminale.

L'affidatario si impegna, altresì, a far sottoscrivere l'impegno di cui alla precedente lett.

a) a tutti i subcontraenti coinvolti nella esecuzione del contratto ad esso affidato, inserendo, nei subcontratti che affiderà a soggetti terzi, la stessa clausola contrattuale.

L'affidatario si impegna, inoltre, a segnalare alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di Forlì-Cesena l'avvenuta formalizzazione delle eventuali denunce di cui alla presente clausola.

Clausola n. 5

L'impresa si impegna ad incaricare l'Istituto bancario o la Società Poste italiane S.p.a. di trasmettere, a richiesta della Prefettura di Forlì-Cesena, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie, registrate sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Clausola n. 6



L'impresa dichiara di conoscere e di accettare le sanzioni previste dall'art. 7 del "Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici", perfezionato in data 23 giugno 2011 dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Forlì-Cesena, consistenti nella risoluzione del contratto, per i casi ivi previsti.

Art. 9. Clausola di gradimento

Le parti firmatarie del presente Protocollo si riservano, in esito a valutazione sul futuro evolversi della concreta situazione ambientale, di prevedere l'inserimento nelle norme di gara e nei contratti di appalto o concessione della clausola di gradimento di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 14/2003, avente il seguente tenore: "L'offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla presente gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati."

Art. 10. Trattamento di dati personali

L'acquisizione ed il trattamento dei dati di cui al presente Protocollo è riconducibile alle previsioni degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 2, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali.

Art. 11. Pubblicizzazione

La Parte inserisce il presente Protocollo sul proprio profilo di committente (sito web istituzionale).

Art. 12 Monitoraggio

Il funzionamento e l'operatività del presente Protocollo verrà monitorato da un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti individuati da tutti i soggetti firmatari entro 30 giorni, che avranno cura successivamente di rilevare i risultati conseguiti e gli eventuali assestamenti che si rivelassero necessari, anche in relazione alla sopravvenienza di specifiche disposizioni normative in materia.

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FORLÌ - CESENA

Il Prefetto



L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA

Il Presidente (o suo delegato*)

COMUNE DI FORLI'

Il Sindaco (o suo delegato*)

COMUNE DI BERTINORO

Il Sindaco (o suo delegato*)

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Il Sindaco (o suo delegato*)

COMUNE DI MELDOLA

Il Sindaco (o suo delegato*)

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Il Sindaco (o suo delegato*)

COMUNE DI CESENA

Il Sindaco (o suo delegato*)

COMUNE DI CESENATICO

Il Sindaco (o suo delegato*)

COMUNE DI GAMBETTOLA

Il Sindaco (o suo delegato*)

COMUNE DI S. MAURO PASCOLI

Il Sindaco (o suo delegato*)



**In tal caso, allegare l'atto di delega.*